Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 aprile 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, giovedì 4 giugno 1981, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per la elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

(2345)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1118.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia muta la denominazione in idrologia medica;

la scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica muta la denominazione in fisioterapia.

Art. 2.

Gli articoli 212 e 213, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 212. — La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria alla fine dei quattro anni di corso.

Art. 213. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 214. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 215. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Note esplicative:

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosidetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosidette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 3.

Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241 e 242, relativi alla scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica che muta la denominazione in fisioterapia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 236. — La scuola di fisioterapia conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.

Art. 237. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 238. — Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è complessivamente di quaranta.

Art. 239. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° *Anno*:

1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

1) elettroterapia ed elettrologia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Insegnamenti complementari:

1) elettromiografia;
2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
3) rieducazione respiratoria;
4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) medicina assicurativa;
7) rieducazione nei disturbi della visione;
8) climatoterapia;
9) problemi di riabilitazione geriatrica;
10) riqualificazione professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1119.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 17 maggio 1980;

Veduta la rettorale n. 7309 del 26 settembre 1980;

Veduto l'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Considerata la necessità e l'urgenza di rettificare la norma relativa ai titoli di ammissione al corso di laurea istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 908;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del secondo comma dell'art. 53 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, indicato nelle premesse, è sostituito con il seguente nuovo testo:

« Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 377

LEGGE 10 aprile 1981, n. **146**.

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita la data « 31 dicembre 1980 » alla data « 31 dicembre 1979 » indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.

Art. 2.

La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle *tournées* all'estero;

quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.

Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate, quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

Art. 4.

All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

Le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 aprile 1981, n. **147**.

Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 834, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1977 ai fini economici ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 aprile 1981, n. **148.**

Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Art. 3.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 15 aprile 1981, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dalle note stesse.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 15 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — LAGORIO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

NOTE VERBALE

The Government of the Republic of Malta presents its compliments to the Embassy of Italy in Valletta and in relation to the conversations which have taken place between the Representatives of the two Governments, has the honour to confirm that it will make a Declaration of neutrality of the territory over which it exercises its sovereignity, in the terms of the text annexed to this Note, and to request the Government of the Republic of Italy to make a Declaration recognizing such neutrality in the terms of the text also annexed to this Note.

The Government of the Republic of Malta confirms its agreement that, in connection with the said Declarations, there shall simultaneously enter into force the Protocol, agreed between the Representatives of both Governments in the terms of the text annexed to the present Note, concerning the financial, economic and technical assistance which the Republic of Malta will receive from the Republic of Italy.

This Note Verbale and the Note Verbale in reply thereto of the Italian Government to the Embassy of the Republic of Malta in Rome will constitute an agreement between the two Countries, which will be submitted to the respective constitutional authorities competent to authorize its ratification.

Upon the exchange of the instruments of ratification, the aforesaid Declarations will be made by the two Governments and the Protocol connected therewith will enter into force.

The texts constituting the agreement between the two countries will be registered with the Secretariat of the United Nations, in accordance with the requirements imposed on members of the United Nations Organisation by Article 102 of the Charter of the Organisation.

To the text of this Note, which is drawn up in the English language, there is annexed an official translation in the Italian language, both texts being equally authentic.

The Government of the Republic of Malta avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Valletta the expressions of its highest consideration.

15th September 1980.

To
the Embassy of the Republic of Italy
Valletta

MALTA

DECLARATION

by the Government of the Republic of Malta concerning the neutrality of Malta

The Government of the Republic of Malta

Faithful to the decision of the People of the Republic of Malta to eliminate all foreign military bases after March 31, 1979 and to contribute to peace and stability in the Mediterranean region by changing their country's unnatural role of a fortress into a centre of peace and a bridge of friendship between the Peoples of Europe and of North Africa;

Conscious of the special contribution the Republic of Malta can make towards that end by assuming a status of neutrality strictly founded on the principles of non-alignment;

Aware of the support which neighbouring European and Arab Mediterranean States will give to Malta's new role and to such a status of neutrality;

1 Solemnly declares that the Republic of Malta is a neutral state actively pursuing peace, security and social progress among all nations by adhering to a policy of non-alignment and refusing to participate in any military alliance;

2 Affirms that such a status will, in particular, imply that:

(*a*) no foreign military base will be permitted on Maltese territory;

(*b*) no military facilities in Malta will be allowed to be used by any foreign forces except at the request of the Government of Malta, and only in the following cases:

(i) in the exercise of the inherent right of self-defence in the event of any armed violation of the area over which the Republic of Malta has sovereignty, or in pursuance of measures or actions decided by the Security Council of the United Nations; or

(ii) whenever there exists a threat to the sovereignty, independence, neutrality, unity or territorial integrity of the Republic of Malta;

but the Government of Malta will immediately inform the neighbouring Mediterranean States which have made like declarations welcoming the present Declaration and giving appropriate undertakings, of the steps taken under this paragraph;

(*c*) except as aforesaid, no other facilities in Malta will be allowed *to be used in such manner or extent as will amount to* the presence in Malta of a concentration of foreign forces;

(*d*) except as aforesaid, no foreign military personnel will be allowed on Maltese territory, other than military perconnel performing, or assisting in the performance of, civil works or activities, and other than a reasonable number of military technical personnel assisting in the defence of the Republic of Malta;

(*e*) the shipyards of the Republic of Malta will be used for civil commercial purposes, but may also be used, within reasonable limits of time and quantity, for the repair of military vessels which have been put in a state of non-combat or for the construction of vessels; and in accordance with the principles of non-alignment the said shipyards will be denied to the military vessels of the two superpowers;

3 Expresses its hope that, with the concurrence of the Government of the Republic of Malta, neighbouring Mediterranean States will make like declarations welcoming the present Declaration and giving such undertakings as may be appropriate. The Government of the Republic of Malta will inform each of such States of the Declarations made by other States.

DECLARATION

by the Government of the Republic of Italy with respect to the neutrality of Malta

The Government of the Republic of Italy

Welcoming with satisfaction the Declaration whereby the Republic of Malta has made known that, in the exercise of its sovereignty,, it has assumed a status of neutrality;

Taking note of that Declaration which, with the concurrence of the Government of the Republic of Malta, is incorporated in the present declaration as an integral part thereof, and the text of which is as follows;

The Government of the Republic of Malta

Faithful to the decision of the People of the Republic of Malta to eliminate all foreign military bases after *March 31, 1979, and to* contribute to peace and stability in the Mediterranean region by changing their country's unnatural role of a military fortress into a centre of peace and a bridge of friendship between the Peoples of Europe and of North Africa;

Conscious of the special contribution the Republic of Malta can make towards that end by assuming a status of neutrality strictly founded on the principles of non-alignement;

« Aware of the support which neighbouring European and Arab Mediterranean States will give to Malta's new role and to such a status of neutrality;

1 Solemnly declares that the Republic of Malta is a, neutral state actively pursuing peace, security and social progress among all nations by adhering to a policy of non-alignment and refusing to participate in any military alliance,

2. Affirms that such a status will, in particular, imply that

(*a*) no foreign military base will be permitted on Maltese territory;

(*b*) no military facilities in Malta will be allowed to be used by any foreign forces except at the request of the Government of Malta, and only in the following circumstances:

(i) in the exercise of the inherent right of self-defence in the event of any armed violation of the area over wich tre Republic of Malta has sorvereignty, or in pusuance of measures or actions decided by the Security Council of the United Nations;

(ii) whenever there exists a threat to the sovereignty, independance, *neutrality*, unity or territorial integrity of the Republic of Malta;

but the Government of Malta will immediately inform the neighbouring Mediterranean States which have made like Declarations welcoming the present declaration and giving appropriate undertakings of the steps taken under this paragraph;

(*c*) except as aforesaid, no other facilities in Malta will be allowed to be used in such manner or extent as will ammount to the presence in Malta of a concentration of foreign forces;

(*d*) except as aforesaid, no foreign military personnel will be allowed on Maltese territory, other military personnel performing, or assisting in the performance of, other than military civil works or activities, and other than a reasonable number of military technical personnel assisting in the defence of the Republic of Malta;

(*e*) the shipyards of the Republic of Malta will be used for civil commercial purposes, but may also be used, within reasonable limits of time and quantity, for the repair of military vessels wich have been put in a state of non-combat or for the construction of vessels; and in accordance with the principles of non-alignment the said shipyards will be denied to the military vessels of the two superpowers;

3. Expresses its hope that, with the concurrence of the Government of the Republic of Malta, neighbouring Mediterranean States will make like declarations welcoming the present Declaration and giving such undertakings as may be appropriate. The Government of the Republic of Malta will inform each of such States of the declarations made by other States ».

1. Solemnly declares that it ricognizes and will respect the sovereignty, independence, neutrality, unity and territorial integrity of the Republic of Malta, and will act in conformity therewith in all respects;

2. Undertakes, in particular:

(*a*) not to take any action whatsoever which could in any way, directly or indirectly, endanger the soreveignty, indipendence, neutrality, unity or territorial integrity of the Republic of Malta;

(*b*) not to take any action whatsoever which could in any way, directly or indirectly, endanger peace an sicurity in the Republic of Malta;

(*c*) not to take any part in any act of such nature;

(*d*) not to induce the Republic of Malta to enter into a military alliance, or to sign an agreement of this kind, or to accept the protection of a military alliance;

3. Invites all other States to recognize and respect the sovereignty, independence, neutrality, anuty and territorial integrity of the Republic of Malta, to act in conformity therewith in all respects, and to refrain from taking any action which is incompatible with those principles;

4. Undertakes to consult, at the request of the Government of the Republic of Malta or of the Government of a neighbouring Mediterranean State making a like declaration as the present one, with the Government of the Republic of Malta and of the other States aforesaid whenever one of them declares that there exists a threat of violation or a violation of the sovereignty, indipendence, neutrality, unity and territorial integrity of the Republic of Malta.

5. 1. Without prejudice to the application of Article 35 of the Charter of the United Nations, undertakes that, on the happening of any of the events mentioned in paragraph 2 (*b*) of the Maltese Declaration, the situation will be brought to the attention of, or referred to, the Security Council.

5. 2. It further undertakes that, at the request of the Republic of Malta and after consulting with the afore mentioned States, it will, in any of the events and under the conditions of the preceding paragraph 4 of the Italian Declaration, or should the need arise for the excercise of the right of self-defence in the cirumstances set out in Article 51 of the Charter of the United Nations, adopt any other measure, not excluding military assistance, it will consider necessary to meet the situation;

6. Reserves the right, if it considers that changes have taken place which alter substantially the neutrality of the Republic of Malta as envisaged in the declaration of the Government of the Republic of Malta reproduced above, to request that consultations take place between it and the Governments of the Republic of Malta and of other neighbouring Mediterranean States making a like declaration as the present, an if, following such consultations, it considers that the maintenance of the neutrality of Malta is not ensured, it may decide to cease to be bound by the present declaration. Any such decision will be communicated to the Republic of Malta an other interested States.

PROTOCOL

relating to financial, economic and technical assistance between the Republic of Italy and the Republic of Malta

The Government of the Republic of Italy,

The Government of the Republic of Malta,

desirous of intensifying their friendly relations and of cooperating for their reciprocal development and the security of their region, have agreed as follows:

ARTICLE I

The Government of the Republic of Italy undertakes to make to the Government of the Republic of Malta for a period of five years commencing from 1979; a financial contribution in the sum of twelve million United States dollars each year.

ARTICLE II

With the object of favouring and promoting the economic and social progress of Malta, the Government of the Republic of Italy shall make available to the Government of the Republic of Malta, according to the procedures set out in Law No. 38 of 9 february, 1979, a concessionary financial credit of fifteen million United States dollars, to be utilised in development projects to be identified by agreement between the parties.

ARTICLE III

Within the framework of the collaboration between the two countries, the Government of the Republic of Italy will contribute to the economic and social and to the technical and cultural development of Malta through the implementation of projects of cooperation, envisaged by the law of the Italian Republic No. 38 of 9 february, 1979, in an amount of not lesse than four million United States dollars per annum, to be utilized before the end of 1983.

While the status of the Italian cooperating personnel in Malta and of the Maltese personnel on scholarship in Italy will be guaranteed by agreements made specifically for that purpose, the Government of the Republic of Malta will ensure that the necessary cooperation will be afforded to the competent Italian institutions, in order they may fulfil the requirements of the law mentioned in the first paragraph of this Article.

ARTICLE IV

The Government of the Republic of Malta will, in respect of each payment of the financial contribution envisaged under Article I of the present Protocol, forward to the Government of the Republic of Italy the most appropriate indications concerning the public works and the socio-economic development programmes financied during the year out of the said contribution.

The Government of the Republic of Malta will furthermore, in relation to the utilization of the finances provided under the preceding Article II, supply the documentation concerning the individual projects or programmes intended to favour or promote the economic and social progress of Malta.

ARTICLE V

In order to facilitate the realization of the objectives of the present Protocol, there shall be set up a Mixed Commission, whose members shall be designated by the respective Ministers of Foreign Affairs.

The Commission shall meet alternately in Malta and in Italy at least once a year and whenever it shall be deemed necessary.

ARTICLE VI

The manner in which this Protocol shall be implemented shall be regulated on the basis of specific agreements concluded by the technical authorities of the two countries.

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Malta in Rome and, with reference to the Note Verbale dated September 15, 1980 forwarded by its Government to the Embassy of Italy in Valletta in relation to the conversations which have taken place between the Rappresentatives of the two Governments, has the honour to confirm that the Gorvenment of the Republic of Italy will make a Declaration recognizing the neutrality of the territory over which the Government of the Republic of Malta exercises its sovereignity, in the terms of the text annexed to the aforesaid Note, in relation to the Declaration of neutrality made by that Government, in the terms of the text also annexed to the said Note.

At the same time the Govenment of the Republic of Italy confirms its agreement to the text of the Protocl, connected with the said Declarations, concerning the financial, economic and techinical assistance which the Italian Republic will provide to the Republic of Malta, in the terms of the text annexed to the Note aforesaid.

That Note Verbale and the present Note Verbale will constitute an agreement between the two countries, which will be submitted to the respective constitutional authorities competent to authorize its ratification.

Upon the exchange of the instruments of ratification, the aforesaid Declarations will be made by the two Governments and the Protocol connected therewith will enter into force.

The texts constituting the agreement between the two countries will be registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with the requirement imposed on members of the United Nations Organization by Article 102 of the Charter of the Organization.

To the text of this Note, which is drawn up in the Italian language, there is annexed an official translation in the English language, both texts being equally authentic.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Malta in Rome the expressions of its highest consideration.

15 September 1980.

To
the Embassy of the Republic of Malta
ROME

NOTA VERBALE

Il Governo della Repubblica di Malta presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in La Valletta e, in relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore di confermare che emetterà una Dichiarazione di neutralità del territorio su cui esercita la propria sovranità, nei termini del testo allegato alla presente Nota, e di chiedere che il Governo della Repubblica italiana emetta una Dichiarazione di riconoscimento di tale neutralità, nei termini del testo parimenti allegato alla presente Nota.

Il Governo della Repubblica di Malta conferma il proprio assenso a che, in connessione a tali Dichiarazioni, entri contemporaneamente in vigore il Protocollo, concordato fra i Rappresentanti dei due Governi nei termini del testo allegato alla presente Nota, relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica di Malta riceverà dalla Repubblica italiana

La presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta del Governo italiano all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma costituiranno un accordo fra i due Paesi, che verrà sottoposto alle rispettive istanze costituzionali competenti ad autorizzarne la ratifica.

Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Protocollo ad esso connesso entrerà in vigore.

I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione.

Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua inglese, è allegata una traduzione ufficiale in lingua italiana, i due testi facenti entrambi fede.

Il Governo della Repubblica di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in La Valletta i sensi della sua più alta considerazione.

15 settembre 1980.

Alla
Ambasciata d'Italia
La Valletta
MALTA

DICHIARAZIONE
del Governo della Repubblica di Malta sulla neutralità di Malta

Il Governo della Repubblica di Malta

Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa;

Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a questo fine, assumendo uno *status* di neutralità rigorosamente fondato sui princìpi di non allineamento;

Consapevole dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale *status* di neutralità;

1 Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno Stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non-allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;

2. Afferma che tale *status* comporterà, in particolare, che:

a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese;

b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:

i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;

provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per recepire la presente dichiarazione ed assumere impegni appropriati;

c) salvo quano sopra detto, non verrà consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;

d) salvo quanto sopra detto, sul territorio maltese non verrà ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;

e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi, e in aderenza ai princìpi di non-allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle due superpotenze;

3. Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei vicini saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informerà ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati.

DICHIARAZIONE
del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta

Il Governo della Repubblica italiana

Accogliendo con soddisfazione la Dichiarazione con la quale la Repubblica di Malta ha fatto conoscere, nell'esercizio della sua sovranità, di aver assunto uno *status* di neutralità;

Prendendo nota di tale Dichiarazione che, di concerto col Governo della Repubblica di Malta , è incorporata alla presente Dichiarazione quale sua parte integrante ed il cui testo è il seguente:

Il Governo della Repubblica di Malta

Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilità della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa;

Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta può dare a questo fine, assumendo uno *status* di neutralità rigorosamente fondato sui principi di non allineamento;

Consapevole dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale *status* di neutralità;

1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta è uno Stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non-allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari;

2. Afferma che tale *status* comporterà, in particolare, che:

a) non sarà consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese;

b) non sarà consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi:

i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranità; nonché quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;

provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati;

c) salvo quanto sopra detto, non verrà consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere;

d) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verrà ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attività civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta;

e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi; in aderenza ai principi di non-allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sarà negato alle navi militari delle due superpotenze;

3 Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei vicini saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informerà ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati.

1. Solennemente dichiara di riconoscere e rispettare la sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta, e di conformarvisi sotto tutti gli aspetti.

2. Si impegna in particolare:

a) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la sovranità, indipendenza, neutralità, unità od integrità territoriale della Repubblica di Malta;

b) a non intraprenderè alcuna azione di sorta che possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la pace e la sicurezza della Repubblica di Malta;

c) a non prendere in alcun modo parte ad alcuna azione di tale natura;

d) a non indurre la Repubblica di Malta ad aderire ad una alleanza militare, o a firmare un accordo di questa natura, o ad accettare la protezione di un'alleanza militare.

3. Invita tutti gli altri Stati a riconoscere e rispettare la sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta, a conformarvisi sotto tutti gli aspetti ed ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione che sia incompatibile con questi principi.

4. Si impegna a consultarsi, a richiesta del Governo della Repubblica di Malta o del Governo di uno degli Stati mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, con i Governi della Repubblica di Malta e degli altri Stati suddetti ogni qualvolta uno di essi dichiari che esiste una minaccia di violazione od una violazione della sovranità, indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta.

5.1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 35 dello Statuto delle Nazioni Unite, si impegna, quando si verifichino i casi previsti nel paragrafo 2 (*b*) della Dichiarazione Maltese, ad investire o ad informare della situazione il Consiglio di Sicurezza;

5.2. Si impegna altresì ad adottare, previa consultazione con gli Stati suddetti, su richiesta della Repubblica di Malta, nei casi ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 4 della Dichiarazione italiana o nei casi di legittima difesa ed alle condizioni previste dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, ogni altra misura, non esclusa l'assistenza militare, che giudicherà necessaria per far fronte alla situazione.

6. Si riserva il diritto, nel caso ritenga che si siano prodotti cambiamenti che alterino sostanzialmente la neutralità della Repubblica di Malta, quale è prevista dalla Dichiarazione sopra riportata del Governo della Repubblica di Malta, di richiedere che abbiano luogo a tale riguardo consultazioni fra esso ed i Governi della Repubblica di Malta e di altri Paesi mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, e se, a seguito di tali consultazioni, ritenga che non sia assicurato il mantenimento della neutralità di Malta, può decidere di cessare di essere vincolato dalla presente Dichiarazione. Tale decisione sarà notificata alla Repubblica di Malta ed agli altri Stati interessati.

PROTOCOLLO

relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta

Il Governo della Repubblica d'Italia

Il Governo della Repubblica di Malta

Animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica italiana si impegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta per un periodo di cinque anni a partire dal 1979 un contributo finanziario dell'ammontare di dodici milioni di dollari USA all'anno.

ARTICOLO 2.

Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale di Malta, il Governo della Repubblica italiana concederà, secondo le procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di quindici milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo da individuare di comune accordo.

ARTICOLO 3.

Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della Repubblica italiana contribuirà allo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9 febbraio 1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di dollari USA, da utilizzare entro il 1983.

Mentre lo *status* dei cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi in Italia sarà garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica di Malta assicurerà ogni opportuna collaborazione ai competenti organi italiani, affinché essi siano posti in grado di dare corso agli adempimenti di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.

Articolo 4

Sarà provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta, in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo della Repubblica italiana le indicazioni più appropriate circa le opere pubbliche ed i programmi economico-sociali di sviluppo, finanziati nel corso dell'anno col contributo predetto. Il Governo della Repubblica di Malta provvederà del pari a fornire, in relazione all'utilizzazione del finanziamento di cui al precedente articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico e sociale di Malta.

Articolo 5.

Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, sarà costituita una Commissione mista, i cui membri saranno designati dai rispettivi Ministri degli affari esteri.

La Commissione si riunirà alternativamente a Malta ed in Italia almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterrà necessario.

Articolo 6.

Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno regolate in base ad apposite intese concluse dagli organi tecnici dei due paesi.

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma e, con riferimento alla Nota Verbale del 15 settembre 1980 inviata dal suo Governo all'Ambasciata d'Italia in La Valletta in relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica italiana emanerà una Dichiarazione di riconoscimento della neutralità del territorio su cui il Governo della Repubblica di Malta esercita la propria sovranità, nei termini del testo allegato alla Nota suddetta, in relazione alla Dichiarazione di neutralità emessa da quel Governo, nei termini del testo parimenti allegato alla Nota medesima.

Al tempo stesso il Governo della Repubblica italiana conferma il proprio accordo sul testo del Protocollo, connesso a tali Dichiarazioni, relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica italiana fornirà alla Repubblica di Malta, nei termini del testo allegato alla Nota suddetta.

Tale nota Verbale e la presente Nota Verbale costituiranno un accordo fra i due Paesi, che verrà sottoposto alle rispettive istanze costituzionali competenti ad autorizzarne la ratifica.

Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Protocollo ad esse connesso entrerà in vigore.

I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello Statuto della Organizzazione.

Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua italiana, è allegata una traduzione ufficiale in lingua inglese, i due testi facenti entrambi fede.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma i sensi della sua più alta considerazione.

15 settembre 1980.

Alla
Ambasciata della Repubblica di Malta
ROMA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 150.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, in Roma.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 13 e 21 dello statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, n. 193.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1981
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 167

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro lattiero caseario della Sibaritide » a r.l., in Sibari di Cassano Ionio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 1° agosto 1980 alla società cooperativa « Centro lattiero caseario della Sibaritide » a r.l., con sede in Sibari di Cassano Ionio (Cosenza), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la sentenza del 22 novembre 1980 con la quale il tribunale di Castrovillari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopracitata cooperativa;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del suddetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Centro lattiero caseario della Sibaritide » a r.l., con sede in Sibari di Cassano Ionio (Cosenza), costituita per rogito notaio avv. Luigi Goffredo di Cosenza in data 6 ottobre 1959 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Aldo Aloe, il dott. Mario Gimigliano ed il dottor Nicola Mazzotta ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2378)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 dicembre 1980.

Compensi ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978, con il quale sono stati revisionati i compensi ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Ritenuto necessario revisionare ulteriormente la misura massima dei compensi da attribuire ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato incaricati di coadiuvare i veterinari di confine nello espletamento dei servizi ad essi affidati;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1977 citato nelle premesse è sostituito dal seguente comma:

« Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di coadiuvare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: L. 115.000 mensili;
massimo: L. 350.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° gennaio 1981.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1981
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 279

(2377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo ai marinai rifugiati adottato all'Aja il 12 giugno 1973

Il 23 febbraio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1978, n. 313, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 3 luglio 1978, ha avuto luogo all'Aja, presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, il deposito dello strumento di accettazione del protocollo relativo ai marinai rifugiati adottato all'Aja il 12 giugno 1973.

All'atto del deposito dello strumento è stata formulata la seguente dichiarazione:

« L'Italia dichiara di confermare la validità delle riserve formulate all'atto del deposito dello strumento di adesione dell'accordo relativo ai marinai rifugiati adottato all'Aja il 23 novembre 1957. ».

Ai sensi dell'art. IV, paragrafo 2, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 23 febbraio 1981.

(2248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « Federazione esperantista italiana », in Milano, ad accettare una donazione

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto protocollo n. 2435 - Divisione I, del 17 febbraio 1981, ha autorizzato la associazione « Federazione esperantista italiana », in Milano, ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal signor Pietro Dao, consistente in un alloggio sito in Trento, via S. Pio X.

(2207)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano
(Manifestazione 5 aprile 1981)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 5 aprile 1981 e dell'esito del « Gran premio della lotteria » svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio della lotteria » svoltosi il 5 aprile 1981 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AU n. 83715:
lire 300 milioni abbinato al cavallo Contingent Fee;

2) Biglietto serie BA n. 33113:
lire 200 milioni abbinato al cavallo Song and Dance Man;

3) Biglietto serie AF n. 17782:
lire 100 milioni abbinato al cavallo Enriquillo.

B) Premi di seconda categoria di L. 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

	Bigl. serie	n.		Bigl. serie	n.
1)	E	85708	11)	Z	63608
2)	M	37738	12)	AB	29288
3)	M	83268	13)	AG	17041
4)	O	24022	14)	AG	43989
5)	P	03011	15)	AI	51071
6)	Q	15726	16)	AO	65124
7)	R	75744	17)	AS	77113
8)	U	36244	18)	AV	23730
9)	U	77619	19)	BB	10871
10)	V	75927	20)	BB	27966

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

	Bigl. serie	n.		Bigl. serie	n.
1)	A	94523	16)	Z	21435
2)	B	74646	17)	AB	16298
3)	D	25929	18)	AB	85723
4)	E	88632	19)	AF	53522
5)	M	17151	20)	AG	69566
6)	M	84128	21)	AI	16771
7)	N	05894	22)	AI	84073
8)	N	19594	23)	AL	44895
9)	R	63829	24)	AO	50618
10)	S	46730	25)	AO	80960
11)	T	61898	26)	AP	81464
12)	T	83818	27)	AR	67271
13)	V	11275	28)	AS	39265
14)	V	44766	29)	AT	74111
15)	V	92068	30)	BA	35359

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AU n. 83715 L. 3.500.000;
2) » » BA » 33113 » 2.000.000;
3) » » AF » 17782 » 1.000.000.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(2346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Poviglio

Con decreto 3 febbraio 1981, n. 71932, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un terreno di mq 9435 riportato in catasto dei comuni di Poviglio al foglio 10, mappali 3906/a, 5715½ e di Boretto al foglio 23, mappali 3496½, 3498½, 1820½, 3499½, 3500½, 3501½, 3502½; al foglio 24, mappali 4848½, 2847½, 4350½, 1827½, 1826½.

(2227)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato di usufrutto della rendita 5% - 1935 n. 287191 di nominali L. 105.000, intestato a Buffolano Ida nata a S. Maria Capua Vetere il 23 marzo 1923, domiciliata in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

Annotazione: proviene dall'iscrizione n. 208879 e come quella è vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Monaco Filomena nata in S. Prisco il 1° maggio 1910, domiciliata in Napoli.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(2330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 17 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1089,05	1089,05	1089,10	1089,05	1089 —	1089,05	1088,95	1089,05	1089,05	1089,05
Dollaro canadese	909,30	909,30	908 —	909,30	908,10	909,30	909,50	909,30	909,30	909,30
Marco germanico	498 —	498 —	498,70	498 —	498,20	498 —	498,30	498 —	498 —	498 —
Fiorino olandese	448,70	448,70	449,50	448,70	449 —	448,65	448,85	448,70	448,70	448,70
Franco belga	30,423	30,423	30,40	30,423	30,35	30,40	30,42	30,423	30,423	30,40
Franco francese	210,99	210,99	212 —	210,99	210,85	210,95	211 —	210,99	210,99	210,95
Lira sterlina	2347,10	2347,10	2340 —	2347,10	2345 —	2347,05	2348 —	2347,10	2347,10	2347,10
Lira irlandese	1809 —	1809 —	1818 —	1809 —	1814 —	—	1816 —	1809 —	1809 —	—
Corona danese	159,23	159,23	159 —	159,23	158,10	159,20	159,90	159,23	159,23	159,20
Corona norvegese	199 —	199 —	198,90	199 —	198,85	199 —	196,65	199 —	199 —	199 —
Corona svedese	231,40	231,40	229,50	231,40	229,90	231,35	231,30	231,40	231,40	231,40
Franco svizzero	545,32	545,32	545,25	545,32	547,25	542,30	544,50	545,32	545,32	545,30
Scellino austriaco	70,40	70,40	70,47	70,40	70,45	70,35	70,60	70,40	70,40	70,40
Escudo portoghese	17,60	17,60	18,50	17,60	12,30	17,55	18,80	17,60	17,60	17,70
Peseta spagnola	12,42	12,42	12,51	12,42	18,50	12,40	12,38	12,42	12,42	12,40
Yen giapponese	5,012	5,012	5,04	5,012	5 —	5,05	5 —	5,012	5,012	5 —

Media dei titoli del 17 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,025
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,525
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,100
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,050
» » » » 1- 7-1980/82	97,900
» » » » 1- 8-1980/82	97,050
» » » » 1-10-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	97,100
» » » » 1-10-1980/83	97,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,575
» » » 12 % 1- 4-1982	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	88,275
» » » 12 % 1- 1-1984	87,800
» » » 12 % 1- 4-1984	87,875
» » » 12 % 1-10-1984	87,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1089 —
Dollaro canadese	909,40
Marco germanico	498,15
Fiorino olandese	448,775
Franco belga	30,421
Franco francese	210,995
Lira sterlina	2347,55
Lira irlandese	1812,50
Corona danese	159,565
Corona norvegese	197,825
Corona svedese	231,35
Franco svizzero	544,91
Scellino austriaco	70,50
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	12,40
Yen giapponese	5,006

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente del Tiglio » di Castelfranco di Sotto

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2111, la S.p.a. Sorgente del Tiglio, in Firenze, piazza della Repubblica, 2, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale denominata « Sorgente del Tiglio », di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1740.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2400)

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Guardia » di Ceranesi

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2113, la società Fonti Madonna della Guardia, in Ceranesi (Genova), salita del Santuario, 5, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Madonna della Guardia », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1818, i risultati delle analisi chimica e batteriologica aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2401)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale estera « Evian » di Les Bains (Alta Savoia-Francia) in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto 19 marzo 1981, n. 2108, la società Sitra Evian Italiana, con sede in Brescia, viale della Bornata, 62, è autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale francese « Evian », di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvay S-122, delle capacità di un litro e mezzo e di mezzo litro.

(2402)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 11 maggio 1981, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1981:

1) 5 % s.s. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.920 titoli di L. 50.000
» 1.984 titoli di » 250.000
» 16.670 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.027.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 151 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 158.550.000.

3) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 1.525 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.535.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 98 titoli di L. 500.000
» 421 titoli di » 1.000.000
» 130 titoli di » 5.000.000
» 98 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.100.000.000.

4) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 2.540 titoli di L. 50.000
» 758 titoli di » 250.000
» 1.171 titoli di » 500.000
» 2.328 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.230.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.591 titoli di L. 50.000
» 2.877 titoli di » 100.000
» 919 titoli di » 250.000
» 2.816 titoli di » 500.000
» 6.869 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.874.000.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.455 titoli di L. 50.000
» 3.225 titoli di » 100.000
» 957 titoli di » 250.000
» 2.601 titoli di » 500.000
» 9.297 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.232.000.000.

5) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 36 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 48.200.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 16.500.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 57.550.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 46.350.000.

6) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - Prima tranche:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.007.200.000;

Emissione seconda - Seconda tranche:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.600.000;

Emissione seconda - Terza tranche:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.591.600.000.

7) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 16 titoli di » 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 21.800.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 187 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.100.000.

Totale generale L. 53.202.550.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2347)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Nomina dei componenti dei comitati del mercato ristretto di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Firenze, per il biennio 1981-82, i signori:

Presidente:

Liotto dott. Massimo, commissario di borsa per la borsa valori di Firenze.

Membri:

Latini rag. Alessandro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;
Berti dott. Gianfranco, della commissione per il listino di Firenze;
Berti rag. Rodolfo, della commissione per il listino di Firenze;
Burattelli dott. Silvano, in rappresentanza delle aziende di credito.

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Genova, per il biennio 1981-82, i signori:

Presidente:

Bartoli dott. Marcello, commissario di borsa per la borsa valori di Genova.

Membri:

Cervetti Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;
Ancona dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Bertoloni dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Parodi rag. Carlo, in rappresentanza delle aziende di credito.

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Milano, per il biennio 1981 82, i signori:

Presidente:

Scotto dott. Antonio, commissario di borsa per la borsa valori di Milano.

Membri:

Ravalli dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;
Gaudenzi dott. Leonida, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Ventura dott. Attilio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Palumbo Giulio, in rappresentanza delle aziende di credito.

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Napoli, per il biennio 1981-82, i signori:

Presidente:

Nicosia dott. Gaetano, commissario di borsa per la borsa valori di Napoli.

Membri:

Stangherlin dott. Amedeo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
Squadrilli dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;
Addeo dott. Gennaro, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;
Genna dott. Mario, in rappresentanza delle aziende di credito.

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Roma, per il biennio 1981-82, i signori:

Presidente:

Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa per la borsa valori di Roma.

Membri:

Auriti avv. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
Giovannola gr. uff. Sergio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Lapis dott. Alberto, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Fontana comm. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende di credito.

Con deliberazione 1° aprile 1981 sono stati nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Torino, per il biennio 1981-82, i signori:

Presidente:

Grillo dott. Salvatore, commissario di borsa per la borsa valori di Torino.

Membri:

Catella dott. ing. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;
Bonaccorso dott. Franco, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Calvi dott. Sidney, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Pietrasanta rag. Sergio, in rappresentanza delle aziende di credito.

(2386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di La Spezia e Novara della classe 1ª/*B*, dei comuni di Benevento, Catanzaro e Pisa della classe 1ª/*B* nonché del comune di Napoli della classe 1ª/*A*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di La Spezia e Novara della classe 1ª/*B*, dei comuni di Benevento, Catanzaro e Pisa della classe 1ª/*B* nonché del comune di Napoli della classe 1ª/*A*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 giugno 1981, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta Provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale e copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari dev'essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 13 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(2334)

Nuovo diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli del personale di alcune carriere dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto ministeriale in data 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo con le seguenti modalità:

PROGETTO *A* (progetto di servizio nel settore della depenalizzazione decorrente dal 2 luglio 1979):

1) qualifica di inquadramento: segretario (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8 in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera M1;

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge, n. 285/1977; archivista (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8 in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera L;

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo) (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8 in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera S - sala stampa;

4) qualifica di inquadramento: coadiutore meccanografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: meccanografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 2 giugno 1981, alle ore 8 in Roma, presso il centro elettronico ex A.A.I., via in Selci n. 30, secondo le seguenti modalità:

ore 8 i candidati i cui cognomi sono compresi tra la lettera A e la lettera F;

ore 11 i candidati i cui cognomi sono compresi tra la lettera G e la lettera N;

ore 13 i candidati i cui cognomi sono compresi tra la lettera P e la lettera Z;

5) qualifica di inquadramento: commesso (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: commesso (4ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 3 giugno 1981 alle ore 8 in Roma, presso la pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum n. 1;

6) qualifica di inquadramento: operaio comune nel ruolo degli operai permanenti (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: operaio (4ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 4 giugno 1981 alle ore 8,30, in Roma, Ministero dell'interno, via A. Depretis n. 45/*A*, ammezzato al primo piano.

PROGETTO *B* (progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 20 aprile 1978):

1) qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere segretario (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 30 maggio 1981 alle ore 8,30 presso le scuole centrali antincendi Capannelle - Roma;

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: archivista-computista (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8, in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera R;

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 11 giugno 1981 alle ore 11, in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera S, sala stampa.

PROGETTO *C* (progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 19 luglio 1978):

1) qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere-segretario (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 6 giugno 1981, alle ore 8,30, presso le scuole centrali antincendi Capannelle, Roma;

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: archivista (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8, in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera D;

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 11 giugno alle ore 14, in Roma, palazzo dello Sport - EUR, ingresso contrassegnato con la lettera S - sala stampa.

PROGETTO *D* (progetto per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 17 aprile 1978):

1) qualifica di inquadramento: perito del ruolo tecnico della carriera di concetto (Corpo nazionale dei vigili del fuoco): qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: perito meccanico (2ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 23 maggio 1981, alle ore 8,30 presso le scuole centrali antincendi Capannelle - Roma;

2) qualifica di inquadramento: coadiutore meccanografo (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: programmatore meccanografo (3ª categoria). La prova pratica si terrà il giorno 25 maggio 1981, alle ore 8, in Roma, presso il centro elettronico ex A.A.I., via in Selci n. 30;

3) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: disegnatore (3ª categoria). La prova scritta si terrà il giorno 19 maggio 1981, alle ore 8, in Roma, Ministero dell'interno, via A. Depretis n. 45/*A*, ammezzato al primo piano;

4) qualifica di inquadramento: operaio specializzato, ruolo degli operai permanenti (Amministrazione civile dell'interno); qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: fototecnico, rilegatore, linotipista, compositore (3ª categoria). La prova pratica avrà luogo il 14 maggio 1981, alle ore 9, presso le scuole centrali antincendi Capannelle - Roma.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione della sede di una o più prove scritte o pratiche: in tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

(2392)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1980, n. 13231, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1981, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 227, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

(2259)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Umbria, Toscana, Lazio e Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del 2-9 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1978, registro n. 18 Istruzione, foglio n. 60, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Umbria (un posto), Toscana (due posti), Lazio (quattro posti), Marche (un posto), indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(2174)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a duecentotrentasei posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1979, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 230, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso interno, per esami, a duecentotrentasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1976.

(2177)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 28 settembre-5 ottobre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1978, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 119, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(2178)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1981, n. 9.

Proroga ai termini di scadenza della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6, relativa a norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale n. 6 del 23 gennaio 1980 scadrà il 31 dicembre 1981.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 febbraio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1981.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1981, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 46 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma i relativi comitati di gestione restano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Restano altresì in carica fino al rinnovo dei relativi consigli comunali i rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni amministrative per l'anno 1981 in seno alle assemblee generali delle associazioni di comuni di cui al precedente art. 2 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 febbraio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1981.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1981, n. 11.

Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: « Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita presso il competente assessorato la consulta regionale per i cittadini invalidi. Tale consulta è composta dall'assessore, dal presidente della commissione consiliare competente, da cinque rappresentanti dei comuni della regione Lazio designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) regionale, da cinque rappresentanti delle unità sanitarie locali del Lazio nominati dal consiglio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni per cittadini invalidi maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

La consulta:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione regionale con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini invalidi in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;

b) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative in favore dei cittadini invalidi;

c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati;

d) prende contatti con le imprese o loro associazioni e con le commissioni di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fatto salvo quanto disposto dalle leggi statali in materia di collocamento al lavoro, per un utile inserimento dei cittadini invalidi in posti di lavoro adatti alle loro personali capacità, in relazione alle caratteristiche aziendali ed alle condizioni ambientali;

e) esprime parare sui provvedimenti regionali in favore dei cittadini invalidi, nonché sulla utilizzazione dei contributi concessi;

f) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento del cittadino invalido nella vita sociale, civile economica e politica;

g) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

La consulta elegge nel suo interno il presidente.

Art. 2.

La regione Lazio assume particolari iniziative, atte a favorire l'inserimento lavorativo di cittadini invalidi residenti nel Lazio con « handicaps » tali da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi e che non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai fini di cui al precedente comma la regione Lazio favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese artigiane ed agricole, soprattutto a carattere cooperativo e di imprese cooperative che si prefiggono lo scopo dell'inserimento lavorativo dei cittadini affetti da « handicaps ». Tali imprese devono in ogni caso avere alle loro dipendenze un numero di handicappati non inferiore al venti per cento dei propri dipendenti o sociodipendenti.

Art. 3.

La regione Lazio concorre alla formazione del patrimonio sociale delle imprese o cooperative artigiane ed agricole che si sono costituite o si costituiranno per i fini di cui all'art. 2 versando un contributo d'importo massimo pari a cinque milioni per ogni dipendente invalido in servizio.

La Regione concede, inoltre, alle suddette imprese o cooperative artigiane contributi proporzionali all'importo mensile degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori relativi ai dipendenti invalidi in servizio.

Le imprese o cooperative di cui ai commi precedenti presentano le domande per usufruire delle relative provvidenze entro il 15 ottobre di ogni anno. Le domande devono essere corredate dallo statuto dell'impresa o cooperativa e da una relazione illustrativa delle finalità da perseguire e delle attività da svolgere.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, la giunta regionale predispone e il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il contributo regionale, il beneficiario presenta al presidente della giunta regionale un resoconto sull'impiego del contributo ricevuto.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 500.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 08100 del bilancio di previsione per l'anno 1980 che presenta adeguata disponibilità.

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge hanno effetto fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale per il riordino delle funzioni socio-assistenziali e per l'organizzazione e la gestione dei relativi interventi e servizi nella regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 febbraio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1981.

(2114)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, direttore — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811120)